

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 68

presentata dai Consiglieri regionali
TUNIS

il 5 novembre 2019

Modifiche alla legge regionale del 22 aprile 1997, n. 16
(Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si rende necessaria per disciplinare in maniera più organica la legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e, in linea con gli indirizzi comunitari di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e successive modifiche e integrazioni.

A tal proposito, con la presente si rappresenta l'esigenza di fare chiarezza circa l'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 1997 in merito alla configurabilità all'interno del genus delle categorie svantaggiate.

Tale legge regionale è coerente col dettato normativo in cui si inserisce e assume la necessità di assicurare il corretto esercizio del diritto di cui alla ratio sottesa alla norma.

Infatti la non corretta disciplina, così come prevista da una circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali determinerebbe una disparità di trattamento e un'ingiustificata applicazione della norma, in netto contrasto con la legge n. 381 del 1991, di cui costituisce coronario con quanto indicato dall'Unione europea.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 24
della legge regionale n. 16 del 1997
(Beneficiari degli interventi)

1. L'articolo 24 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), è così sostituito:

"1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi della presente legge tutti i soggetti o categorie di persone ricompresi dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come sotto specificati:

- a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
- c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;
- d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
- f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
- g) soggetti indicati con decreto del presidente del consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate;
- h) donne capofamiglia disoccupate/inoccupate - persone che si trovano nelle fasce di povertà più intense;
- i) lavoratori disabili di cui al comma i) dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1995, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995);
- l) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del

primo paragrafo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

2. Si considerano, inoltre, svantaggiati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4, del regolamento UE 2014/651 della Commissione 17 giugno 2014 e i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000 n. 193 che integra quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, legge n. 381 del 1991, e successive modifiche e integrazioni.

3. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 si computano ai fini della percentuale delle persone cosiddette svantaggiate di cui alla presente norma e della legge n. 381 del 1991 per usufruire della decontribuzione per le cooperative sociali di tipo B) e per l'iscrizione alla sezione delle cooperative sociali degli albi nazionali e/o regionali per beneficiare delle agevolazioni fiscali nazionali."

Art. 2

Abrogazione ed entrata in vigore

1. La presente legge abroga tutte le disposizioni ad essa contraria ed entra in vigore con decorrenza dalla data di emanazione della legge regionale n. 16 del 1997.